



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
MARINA MELONI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Amministratore di sostegno - equa indennità ex artt. 411 e 379 c.c. - conseguimento.

Ud.21/03/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10488/2023 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso il proprio studio professionale, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avvocato [redacted] giusta procura speciale in calce al ricorso

- *ricorrente* -

contro

[redacted] elettivamente domiciliati in Roma, [redacted] presso lo studio dell'Avvocato [redacted] [redacted] che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso

- *controricorrenti* -

nonché contro

[redacted]
rappresentati e difesi dall'Avvocato [redacted] giusta procura speciale in calce al controricorso

- *controricorrenti* -



avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2320/2022
depositata il 28/10/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal
Consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto monitorio n. 1155/2017,
ingiungeva agli eredi di [REDACTED] di pagare all'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di legatario dei crediti professionali dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] (deceduto il 20 febbraio 2016 e già amministratore di
sostegno di [REDACTED] anch'essa deceduta il 13 febbraio
2016), la somma di € 24.000 a titolo di equa indennità per l'attività
svolta dal defunto amministratore di sostegno.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1569/2020, accoglieva le
separate opposizioni presentate da [REDACTED] e
[REDACTED] da una parte, nonché [REDACTED]
[REDACTED] dall'altra; revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava non
dovute le somme previste dallo stesso.

2. La Corte d'appello di Venezia, a seguito dell'impugnazione
presentata da [REDACTED] rilevava che l'Avv. [REDACTED] non aveva
presentato il rendiconto dell'amministrazione di sostegno per gli anni
2013, 2014, 2015, né aveva chiesto la liquidazione del relativo
compenso per le tre annualità in questione.

Osservava che, dall'esame della scheda testamentaria, emergeva
che il *de cuius* aveva attribuito all'Avv. [REDACTED] "lo studio e le
pratiche", senza indicare l'intenzione di legare specificamente il
diritto di credito riconducibile all'attività di amministratore di
sostegno per le tre annualità oggetto di causa.

Evidenziava che il diritto al compenso dell'amministratore di
sostegno insorge qualora l'amministratore nominato lo richieda,
depositando apposita istanza, sottolineando che il credito diventa
liquido ed esigibile (e, pertanto, anche legittimamente trasferibile)
solo a seguito del provvedimento che liquida l'indennità, in presenza



delle condizioni di legge, e risulta accertabile in seguito allo spirare del termine per l'eventuale reclamo di cui all'art. 379 cod. proc. civ.. Escludeva, perciò, che il diritto di credito dell'amministratore di sostegno sorgesse come conseguenza automatica dell'effettivo espletamento di attività intellettuali da parte dell'amministratore di sostegno, non risultando applicabile in via analogica all'aspettativa dell'avente causa nemmeno il criterio indicativo di una precedente liquidazione, dato che il giudice, a seguito di un'apposita istanza dell'amministratore riferita a ogni singola annualità di amministrazione, deve valutare le circostanze rilevanti, valorizzando in termini equitativi il sacrificio di tempo e risorse sottratte alle attività proprie dell'amministratore a causa dell'espletamento di quelle svolte per assolvere i doveri imposti dal suo incarico.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 28 ottobre 2022, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con separati controricorsi tanto [REDACTED] quanto [REDACTED]

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 411, comma 1, 379, 456 e ss., 587 e ss. cod. civ.: la Corte d'appello - sostiene il ricorrente - ha erroneamente ritenuto che il diritto all'equo indennizzo dell'amministratore di sostegno, se non ancora liquidato dal giudice tutelare prima della morte del medesimo amministratore, non sia trasmissibile ai suoi successori; al contrario, tale diritto sorge a fronte dell'incarico ricevuto e giorno dopo giorno con l'espletamento dell'attività gestoria, incontestata nel caso di specie, mentre il decesso dell'amministratore di sostegno comporta la cessazione della funzione ma non l'estinzione del diritto a ricevere



un'equa indennità per l'attività già prestata, dato che le cause di estinzione dei diritti *mortis causa* sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica.

Il diritto all'indennità, essendo un diritto di credito, doveva considerarsi trasmissibile agli eredi.

5. Il motivo è inammissibile.

5.1 La Corte d'appello, a chiusura dell'illustrazione delle argomentazioni addotte a giustificazione del rigetto dell'impugnazione, ha riassunto le stesse evidenziando che *"mancando le suddette allegazioni nelle istanze relative alle tre annualità in parola, il diritto di credito non può ritenersi sorto, non è liquidabile ex post in via analogica e non è trasmissibile mortis causa, risultando peraltro anche la relativa disposizione di legato obbiettivamente generica"* (pag. 8 della decisione impugnata).

In questo modo i giudici distrettuali hanno inteso sostenere, da una parte, che la mancata presentazione di un'istanza da parte dell'amministratore di sostegno, corredata di tutte le indicazioni necessarie al giudice per procedere alla liquidazione dell'equa indennità prevista dal combinato disposto degli artt. 411 e 379 cod. civ., impedisse di ravvisare l'insorgere di un diritto di credito prima della morte dell'amministratore di sostegno, diritto trasmissibile agli eredi, dall'altra che la genericità del legato ostasse a ricomprendere al suo interno anche il diritto di credito in discorso, poiché non ancora sorto.

Questa seconda indicazione fa seguito a quanto spiegato a questo specifico proposito in precedenza, quando la Corte distrettuale ha sottolineato che *"il de cuius ha legato nel 2012 all'avv. [REDACTED] "lo studio e le pratiche", senza che risulti indicata l'intenzione di legare specificamente il diritto di credito riconducibile all'attività di amministratore di sostegno per le tre annualità oggetto di causa"* (pag. 5).



Si tratta, all'evidenza, di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione.

5.2 Nessuna contestazione è stata sollevata rispetto alle considerazioni concernenti la mancata inclusione nel legato del diritto di credito, che l'odierno ricorrente intende veder riconosciuto. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.

Infatti, l'omessa impugnazione della seconda ragione offerta rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).

5.3 Il che rende superfluo ricordare che, *"in ragione dell'applicabilità all'amministrazione di sostegno ex art. 411 cod. civ. delle disposizioni in materia di tutela, l'ufficio tutelare è gratuito, ma che il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità, ai sensi dell'art. 379 cod. civ. come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non potere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare. Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente"* (Cass. 165/2024, § 8).

In questa prospettiva interpretativa l'assegnazione dell'equa indennità per l'opera prestata da chi, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, abbia agito esercitando le funzioni di amministratore di sostegno deve essere richiesta, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 cod. civ., al giudice tutelare e non può essere sollecitata in sede giudiziale, anche al fine di domandare il pagamento del compenso professionale (cfr. Cass. 6197/2021).



6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere **dichiarato** inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di [REDACTED] e in pari misura in favore di [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 21 marzo 2024.

Il Presidente

